



COMUNE DI RANICA
Provincia di Bergamo

Prot. 0000499/2022

Ranica, 18 gennaio 2022

**PARERE, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 4 DEL T.U.E.L., D. L.VO
18.08.2000, N. 267 E S.M.I. DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SUL BILANCIO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2022 -2024**

La sottoscritta, TOGNI MARILISA, responsabile del servizio finanziario di questa Amministrazione Comunale,

- VISTA la proposta di Bilancio finanziario per il triennio 2022 – 2024 e dei suoi allegati, presentata dalla giunta comunale;
- VISTO l'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- VISTO l'art. 162 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Principi del bilancio – in particolare il comma 1”;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il prospetto degli equilibri di bilancio;

VISTI:

- la legge 30/12/2021, n. 234 - c.d. *Legge di Bilancio 2022*;

Esaminate le proposte di entrata e di spesa;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Ranica non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
- nel bilancio 2022 – 2024 è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui all'art. 1, comma 557 quater della legge 27.12.2006, n. 296, come inserito dalla novella di cui all'art. 3, comma 5 bis del D.L. 24.06.2014 n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014 n. 114, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale il contenimento della spesa di personale con riferimento al costo medio del triennio precedente alla entrata in vigore della disposizione stessa (2011-2013);
- nel bilancio 2022 – 2024 è altresì garantito il rispetto del valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni, previsto dal D.M. 17 marzo 2020;
- nel bilancio 2022 – 2024 non vengono utilizzati i proventi dei permessi di costruire per il finanziamento di spese correnti;

- le previsioni di bilancio sono coerenti con quanto previsto dall' art. 8 della Legge 183/2011 e successive modificazioni in materia di debito pubblico degli enti locali;
- Nel triennio 2022 - 2024 non sono previsti indebitamenti per la realizzazione di investimenti.
- il Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione in ossequio ai principi contabili è stato quantificato in base alle previsioni di entrata dell'esercizio e all'andamento del fenomeno di insolvenza evidenziato per ogni tipologia di entrata negli ultimi 5 esercizi conclusi, utilizzando il calcolo della media semplice (tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata, anche attraverso sistemi extracontabili);
- Il fondo di riserva è stato stanziato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 166, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio);
- Il Fondo di riserva di cassa, previsto nel primo anno del bilancio 2022 – 2024, è stato stanziato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 166, comma 2-quater, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,2 per cento dello stanziamento di cassa delle spese finali);

Il bilancio di previsione è stato predisposto in pareggio finanziario complessivo per la competenza, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non sono complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata sommati ai contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti.

In merito alle previsioni di entrata le somme esposte risultano congrue sia relativamente agli accertamenti definitivi dell'esercizio finanziario 2020, sia a quelli dell'esercizio finanziario 2021. Permane il vincolo che per poter attivare gli impegni sulle spese di investimento dovranno essere riscosse le corrispondenti entrate destinate agli investimenti.

Nel calcolo delle previsioni di bilancio si è operata un'attenta valutazione delle spese correnti, mantenendo solo quelle strettamente necessarie a garantire una puntuale erogazione di servizi pubblici essenziali, in stretta correlazione con le esigenze di sviluppo del nostro Ente.

ATTESTA

1. La congruità, la coerenza e l'attendibilità delle previsioni del bilancio finanziario 2022 – 2024 e del DUP 2022 - 2024;
2. Il rispetto dei principi statuiti dall'art. 162 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
3. Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2022 – 2024;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO FINANZIARIO 2022 - 2024 E RELATIVI ALLEGATI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
Marilisa Togni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate